

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL

SENATORE EMILIO PASCALE

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1899



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1899

SIGNORI,

I. La legge che indice questa solenne adunanza, sanzionando un' antichissima consuetudine, sopravvisse alle istituzioni giudiziarie del secolo passato e si può prevedere che passerà dal nostro al secolo venturo. I tentativi fatti per abolirla fallirono; perchè l' antica cerimonia, la quale ebbe sempre un alto significato morale, oggi è considerata come un complemento delle garanzie giudiziarie, che non sono mai troppe. Infatti, ai discorsi censorii conformi all' indole dei Governi assoluti e alla parte che vi rappresentava il Pubblico Ministero, ai discorsi dottrinali, che spaziavano nel vasto campo delle discipline giuridiche, si è sostituita una relazione periodica sull' amministrazione della giustizia, perchè il paese sappia se questa risponde pienamente alla sua missione.

All' uopo soccorre la statistica, purchè non se ne abusi e non le si domandi più di quello che essa può dire. Voi sapete che io le ho chiesto sempre ben poco; e che non soglio infastidirvi con la ripetizione monotona di alcune cifre, che d' anno in anno ricompariscono, e con le solite avvertenze, che servono solo a dimostrare come la frequenza di queste relazioni le renda

inutili rispetto ai fini della statistica, la quale ha bisogno di periodi più lunghi per scoprire notevoli mutamenti nel corso dei fatti sociali.

Però, nel presentare alla Corte le consuete *tabelle*, pressochè identiche a quelle dell'anno scorso, e che ciascuno potrà studiare a suo talento, ricorderò che da quelle io trassi poche cifre, meritevoli di speciale considerazione, sulle quali non invano richiamai l'attenzione del Governo e del paese. Ed ora vi dirò con quali risultamenti.

II. L'enorme numero dei processi penali mi dette occasione a parlarvi di un disegno di legge presentato alla Camera vitalizia, e a dimostrare come l'ingombro dei ricorsi, proposti a solo fine di ritardare l'esecuzione delle sentenze, si possa far cessare, senza menomare le garanzie giudiziarie e i diritti della difesa. — Dissi pure della frequenza degli errori giudiziari, per inferirne la necessità di allargare le basi del giudizio di revisione, e correggere una parte sostanziale del nostro sistema istruttorio, in cui spesso accade che si ponga in fallo la pietra fondamentale del processo. Nè tacqui delle sentenze di rimessione per motivi di sicurezza e di legittima suspizione, la cui frequenza rivela come siano potenti e temute le aderenze dei malfattori, dove il diritto di associazione è schermo a tenebrose e perfide consorterie.

Ora il disegno di legge sui ricorsi, caduto per la chiusura della Sessione, non è stato più riprodotto: alle associazioni si è provveduto con la legge temporanea di luglio ultimo, mentre forse si studia l'ordi-

namento definitivo; e la proposta relativa all' istituto della revisione, accolta dalla Commissione di statistica ed illustrata da una splendida relazione, viene ora raccomandata al Governo e al Parlamento dall' autorità di quel sapiente consesso; che io ringrazio di avermi attribuito il merito dell' iniziativa nell' indagine degli errori giudiziari e nella proposta di una riforma diretta a tutelare gl' imprescrittibili diritti dell' innocenza.¹

Questo è già molto, ma non è tutto. Si negava l' imparzialità dei vostri giudizi in materia di competenza, per giustificare uno schema di legge tendente a menomare le attribuzioni del Supremo Collegio. Io ribattei l' ingiusta accusa con prove statistiche irrefragabili, e aggiunsi la mia debole voce a quella degli esimi giureconsulti, che altra volta oppugnarono l' istituzione di un tribunale speciale dei conflitti; e l' Ufficio centrale del Senato eliminò dal progetto la parte relativa a questa istituzione. Più tardi l' intero progetto di legge fu ritirato e sottoposto a nuovo studio. Ciò mi dà ragione a sperare che l' esotica pianta non attecchirà nel nostro suolo.

E non basta. Tutti ricorderanno la viva agitazione destata fra gli amministratori delle Opere pie da una vostra sentenza. Quell' agitazione ebbe un eco nel Parlamento, e il Governo promise che avrebbe presentato un disegno di legge per salvare la benemerita classe dei governatori degli ospedali dalle conseguenze di un errore che alla Corte di Cassazione si attribuiva.² Ma il Pubblico Ministero, legittimo interprete dei vostri sensi, dimostrò come il contenuto di quella ed altre

sentenze, stranamente francese, per quel vizio d'interpretazione che Celso chiama *incivile*, fosse pienamente conforme ai principî del diritto, alle tradizioni della scuola e della giurisprudenza; e quindi, essendosi ripetuti gli attacchi con pertinace insistenza, l'oratore del Governo, in un notevole discorso, che si chiuse fra i plausi dell'assemblea, trovò nelle spiegazioni date le ragioni per dichiarare, che il Ministero più non sentiva il bisogno di provvedimenti legislativi altra volta promessi, dacchè il responso della Cassazione « ridotto alle sue proporzioni reali e vere (così egli diceva) non può non sollevare interamente da ogni maniera di preoccupazioni e di timori gli amministratori delle Opere pie, così degni dell'ammirazione e della riconoscenza del paese ».³

Finalmente, sollecitai coi miei voti una legge che meglio assicuri l'indipendenza dell'ordine giudiziario; senza dissimulare, però, la mia poca fede nell'efficacia dei rimedi comunemente invocati, perchè il problema della buona amministrazione della giustizia, a parer mio, è questione di moralità più che di leggi. Le mie parole non potevano essere francese. Ma, poichè piacque a taluni attribuirmi l'intento di porre in mala vista l'ordine, al quale ho l'onore di appartenere, sarà bene che io ritorni sull'increscioso argomento e svolga tutto il mio pensiero, già nettamente espresso altra volta e riassunto in questi termini: « non vivono organismi perfettamente sani e vigorosi fra i miasmi delle paludi, e le difalte della giustizia sono le colpe della società che se ne duole ».

III. L'esimio magistrato, di cui lamentiamo la perdita recente, Nicola Tondi, il quale tenne con tanto lustro un alto seggio fra noi e sedette per molti anni fra i rappresentanti della nazione, lasciando copiosi documenti del suo sapere, eccitato a ribattere le ingiuste accuse di un partito politico, rispondeva sdegnosamente: Il magistrato, che ha la coscienza di aver fatto il suo dovere, non si difende! E disse il vero. I pronunziati del giudice non si discutono altrimenti che nei modi consentiti dalla legge, e i giudizi del pubblico intorno ad essi hanno sempre poco valore.⁴ In ogni caso, la coscienza del giudice non si discute, se non da coloro che vogliono conculcarla, per sostituire ad essa gl'intenti propri e le proprie passioni,

Ma, se degli atti singoli del magistrato è sconveniente la censura, l'andamento generale dell'amministrazione della giustizia è un tema diverso, di cui la legge vuole che qui si ragioni; ed io lo farò, come son uso, « in libere parole ».

Quando, molti anni or sono, si proponevano riforme urgenti, annunciando che « il rispetto del paese verso i suoi magistrati andava sempre più declinando », io leggevo nei libri di reputati statisti che in America: « la fiducia del popolo nella magistratura e il rispetto alle sentenze dei giudici vanno di giorno in giorno diminuendo ».⁵ E quantunque di questo fatto, che si avvera contemporaneamente nei due emisferi, le cause non siano identiche, mi tornarono alla mente queste parole di Massimo d'Azeglio, che potrebbero spiegarlo con una causa comune: « In questo gran ribollimento di tutti gli ele-

menti sociali, *il senso del rispetto si è dileguato*: le nuove generazioni provano entusiasmi, simpatie, furori di moda per uomini e per cose, ma *rispetto* non lo provano per nessuno e per nulla ». ⁶ E veramente, fra noi, non c'è persona nè cosa che sia rispettata: non dignità che non sia vilipesa: non istituto pubblico e privato che non sia fatto segno di gravi accuse e di peggiori sospetti. Una stampa, che spruzza fango su tutto, non risparmia la stessa stampa.

A quest'onda d'irriverenza e di vilipendio, l'ordine giudiziario in Italia ha resistito lungamente; ma il rispetto verso la magistratura, venuto lentamente declinando, è ormai scomparso qui, come altrove. Esempio tipico la Francia, che copre di contumelie i suoi magistrati. Così l'ordine giudiziario innanzi alla democrazia più turbolenta, si trova come un tempo a fronte dei Governi dispotici. Le esigenze sono le stesse, e solo i mezzi di pressione sono diversi. Allora si destituiva, oggi si diffama.

Le accuse son note: scarsa coltura; nessuna garanzia d'indipendenza, e negli alti gradi, tendenze retrive.

IV. Io non intendo farmi giudice del valore scientifico della classe alla quale appartengo, e lascio volentieri questo giudizio ad altri. Osserverò solamente, come dissi altra volta, che in un ministero così alto e difficile, qual è quello del giudice, la disparità fra le persone e l'ufficio non fu mai rara, ed oggi non può non essere frequente, per la novità e l'ampiezza del campo dischiuso alla competenza dell'autorità giudiziaria nell'ordinamento dello Stato moderno, nonchè

per l'indole, la struttura, la dissonanza e la molteplicità delle leggi, in mezzo alle quali il riposato ingegno dei magistrati d'altri tempi si sarebbe forse smarrito.

Nella dotta Germania i pubblicisti ammoniscono i giudici del loro paese a riconoscere l'insufficienza degli antichi studi e la necessità di allargarne la cerchia, per mettersi in grado di adempiere degnamente la nuova missione, che richiede, essi dicono, « la cognizione dell'azione reciproca di tutti i fattori morali della vita complessiva della nazione », che è quanto dire, *divinarum et humanarum rerum notitia*.⁷

In Francia e nel Belgio giuristi eminenti scusano gli errori dei tribunali, la perplessità e le antinomie della giurisprudenza con lo stato della legislazione. « Noi abbiamo », dice uno di essi, « leggi su leggi, leggi contro leggi, leggi senza oggetti e oggetti molti senza leggi: abbiamo leggi inutili, leggi insufficienti, leggi dimenticate, leggi contraddittorie, leggi impossibili: un laberinto, pel quale i tribunali si aggirano senza il filo d'Arianna ». « La continua mobilità della legislazione », soggiunge un altro, « impedisce che si formi e si sviluppi la coscienza giuridica, anzi produce *il rammollimento della coscienza*, come altre cause producono il rammollimento del cervello ». ⁸ Un insigne sociologo inglese trova la ragione dei ripetuti appelli, della continua contraddizione delle sentenze, dello strazio che si fa dei litiganti, trascinati di tribunale in tribunale, nello scompiglio di una legislazione arruffata e nella imperfezione di ogni nuovo provvedimento, di cui gli stessi legislatori non intendono la portata e non prevedono gli effetti. ⁹

Queste considerazioni dovrebbero indurre ogni persona sensata a temperare la severità dei giudizi sull'opera dei nostri tribunali; perchè veramente, non ostante lo studio che si pone nell'elaborazione delle leggi in un paese, come il nostro, ricco di sapienti tradizioni giuridiche, è impossibile che non riesca inadeguata ai suoi fini la legislazione intesa a regolare — coordinandoli in piena armonia di principî, di mezzi e d'intenti — gl' innumerevoli, intricati e mutabili rapporti dell'odierna vita sociale. Più si estendono le ingerenze dello Stato, più si allarga la legislazione con le sue necessarie imperfezioni, e più l'opera degli interpreti diventa difficile, la giurisprudenza oscillante, l'autorità dei giudicati incerta; più facilmente la magistratura si trova esposta alla taccia d'ignoranza, di parzialità e d'ingiustizia.

V. Ma il peggio è questo: che d'ingiustizia è tacciata, se adempie scrupolosamente il proprio dovere, anzi appunto perchè lo adempie, applicando leggi impopolari e odiose; perchè, della vera o supposta ingiustizia delle leggi, risponde il giudice che ne impone l'osservanza. I suoi pronunziati riflettono la durezza delle leggi fiscali. Egli scaccia la vedova e gli orfani dal misero abituro e priva del campicello il villano debitore di poche lire d'imposta. Egli ferisce profondamente la coscienza dei cattolici, se obbedisce alle leggi sugli enti ecclesiastici. Egli offende la libertà della stampa, se ordina il sequestro di un giornale. E in questi, come in tanti altri casi, la stampa vendicativa ed ingiusta, dimenticando la legge, denuncia i

tribunali alla pubblica opinione come obbedienti ai cenni del Governo!

Ma veramente una pubblica opinione formata con questi elementi — complesso informe di nozioni inesatte, di giudizi passionati, di errori volgari e di calunnie — non è la migliore testimonianza che si possa invocare dell'asserita decadenza della magistratura. Le iraconde querele di chi è condannato a pagare un debito verso lo Stato, o tenta invano di sfuggire agl'ingranaggi del sistema tributario, o lamenta le sorprese dei privilegi fiscali, non sono buone ragioni per dubitare dell'imparzialità dei tribunali, e negar fede alla statistica; la quale dimostra come le cause dello Stato e di tutte le pubbliche Amministrazioni subiscono l'ordinaria vicenda dei giudizi — vicenda di trionfi e di sconfitte — non altrimenti che le cause dei privati.

Nell'anno scorso, in 107 cause portate in Cassazione, la pubblica Amministrazione fu succumbente trentasei volte. E si noti che i suoi ricorsi accolti corrispondono ad altrettante cause perdute nei tribunali di merito; sicchè, in un caso o nell'altro, in una o in altra sede, l'indipendenza dei giudici rimpetto al Governo si è certamente affermata.

La verità è questa. Ma è pur vero — nè io voglio tacerlo — che il Governo in Italia è forse il solo litigante, che, pur sostenendo con grande alacrità, e talvolta con pertinacia, le sue ragioni, non pretende d'imporsi alla coscienza dei giudici, non chiede ad essi conto del loro voto e ne accetta con riverenza i decreti. — Gl'interessi privati, invece, si ribellano abitual-

mente alla severa disciplina dei giudizi, invocano potenti ausili ed autorevoli inframmettenze, investono il giudice con ogni maniera di pressioni e d'insidie, spargendo dovunque malefico seme di diffidenza e di sospetto. Ma la corruzione, che batte continuamente alla porta dei tribunali, non ha trovata la via di penetrarvi, e l'umile magistratura italiana sopporta con rara abnegazione l'onesta povertà del suo stato, passando incontaminata fra le cupidigie, le dissipazioni e, le orgie della vita odierna. Questo dissi altra volta ed oggi ripeto, perchè le mie parole, non tradite da un'eco infedele, giungano ai più lontani nostri colleghi, e l'omaggio, che io rendo ai buoni, faccia arrossire chi non lo merita.

VI. Ho voluto accennare principalmente alla giustizia civile. Ma più spinoso « e di torbide nuvole involuto » è il campo della giustizia penale. La quale, costretta a muoversi nel meccanismo complicato e lento di un procedimento antiquato, a dividere la sue cure in un numero sterminato d'istruzioni e di giudizi, ad assumere, nei casi più gravi, la responsabilità degli errori e dei capricci dell'elemento popolare che vi partecipa, a lottare con l'ingegno, la dottrina e l'eloquenza del foro — antico vanto del nostro paese —, e con le macchinazioni di occulti sodalizi, è fatta segno di accuse diverse e contrarie, le quali, appunto perchè tali, mi sembrano piuttosto passionate che vere.

Chi mettesse insieme i reclami non saprebbe, se la giustizia penale pecchi di severità o d'indulgenza; se approfondisca e prolunghi più del bisogno le in-

dagini o le affretti e le trascuri; se conceda troppo o troppo poco alla tutela della società o alla difesa degli accusati. Dove alcuni vedono il difetto, altri lamentano l'eccesso, ciascuno giudicando dal suo punto di vista e secondo le proprie tendenze; così come, nella favola di Swift, Gulliver pareva gigante ai nani e nano ai giganti. La magistratura, calunniata come docile strumento del potere politico, è considerata da questo come un impaccio e messa da parte, dove sorge il bisogno di più energica repressione: ed eccola allora invocata come *anchora legum*! Si osa persino accusarla di poca operosità, mostrandoci le prigioni ingombre d'imputati, quando nessun ufficio d'istruzione al mondo è oberato di tanto lavoro, e i tribunali siedono in permanenza, e la Corte di Cassazione decide cinquanta cause al giorno. E pure, nel paese della giustizia esemplare, nella terra dell'*Habeas corpus*, Herbert Spencer non è guari scriveva: « Vergognosa è la maniera con cui si trattano coloro di cui non è provata la reità, *trattenendoli in carcere per mesi e mesi*, prima che si facciano i giudizi, dai quali poi escono assolti ».¹⁰

Ma questi scontri il savio inglese attribuisce ai vizi delle istituzioni e delle leggi, non all'insipienza o al malvolere dei giudici del suo paese, che pure osservatori imparziali accusano di pigrizia.¹¹ Noi, per contrario, le imperfezioni dei nostri istituti, la depravazione dei nostri costumi, tutto dimentichiamo, per imputare i disordini della giustizia a coloro che l'amministrano. E questo mi sembra il vero torto di critici incoscienti o di malafede; i quali fanno una separa-

zione ideale ed impossibile, fra l'amministrazione della giustizia e le condizioni generali del paese.

VII. Odo spesso ripetere che il paese *ha sete di giustizia*; ed io lo credo, perchè questa è il fondamento dell'umano consorzio e, se manca, il danno è di tutti: *Justitia regnorum fundamentum*. Ma che si fa per ottenerla? Dov' è la folla che corre ad abbeverarsi a questa purissima sorgente? Tutti abbiamo la gran parola *in sommo della bocca*; ma il sentimento ben pochi l'hanno nel cuore. Io vedo interessi e passioni che usurpano il nome di giustizia, e da per tutto, uno studio continuo di eludere la legge e tirarla ai propri fini. L'illegalità, il torto, che non ci toccano, si lasciano compiere impunemente. La legge per la legge, la giustizia per la giustizia non hanno fautori, non premono ad alcuno. Quindi la verità, tanto spesso bandita dai giudizi penali; le indagini condotte con la scorta d'indicatori sleali, di testimoni reticenti o bugiardi; i giudizi più clamorosi compiuti fra le suggestioni della stampa e i rumori delle turbe *prava jubentium*. Aggiungete a tutto questo la confusione che regna nel campo delle teorie morali, politiche e sociali; l'autorità della legge impugnata; disputati i canoni fondamentali del diritto; le nozioni del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male confuse a segno che un grande scrittore, il quale sparge nel mondo i suoi paradossi con la potenza del genio e dell'arte, dichiara senz'altro immorali gli atti della giustizia sociale e pone il giudice in luogo dell'accusato,¹² e saprete qual è l'ambiente deleterio in cui si muove e respira la giustizia penale; saprete come le cause delle

sue aberrazioni son tante, che la temuta ingerenza del Governo va noverata fra le più lontane e le meno efficaci.

VIII. Ciò nondimeno, l'insufficienza delle garenzie della giustizia è l'argomento delle declamazioni più rumorose, il pretesto ordinario a cui si appigliano i perpetui detrattori della magistratura, i più zelanti fautori di radicali riforme; i quali propugnano l'indipendenza dell'ordine giudiziario invocando l'energia di un Ministro, che recida, sopprima, colpisca in alto, e doti la nostra patria di una magistratura, che rompa le tradizioni di un passato scomparso e con la piena coscienza dei nuovi tempi, ne affretti gli eventi.

Questi voti, ripetuti con insistenza nel periodo più sinistro della rivoluzione francese, furono appagati con l'istituzione dei famosi tribunali, di cui la Francia e l'Europa si rammentano con terrore. In ciò i partiti sovversivi sono pienamente d'accordo coi governi più corruttori. Ho bisogno di giudici che pensino a modo mio, diceva Giacomo Stuart; e destituiva i riottosi, per nominarne altri più docili. Questo appunto si fa nella grande repubblica americana con la magistratura elettiva. Questo si è fatto in Francia nel 1883, e si vorrebbe ripetere ancora, sopprimendo una buona volta l'esoso istituto del giudice inamovibile.¹³ Così la nuova demagogia resta fedele alle sue classiche tradizioni, riassunte nel motto di Aristofanè: « Se un oratore vuol farsi applaudire, proponga la destituzione dei giudici dopo la prima sentenza che hanno pronunziata ».¹⁴

VIII. Chi fa questi voti, o Signori, chi propugna l'istituzione di un ordine giudiziario che proceda di

conserva coi novatori del nostro tempo e si lasci trascinare dalle più torbide correnti, non sa veramente quale è l'ufficio del giudice e ne capovolge i doveri.

Noi non siamo qui alla ricerca di un diritto o di una etica nuova; e quando parliamo di giustizia bene o male amministrata, i nostri giudizi non possono riferirsi ad altro che all'ordine morale e giuridico *in quo movemur et sumus*, o in altri termini, alla più o meno esatta esecuzione delle leggi, di cui siamo depositari e custodi. Una serie di precetti notissimi governa la condotta del magistrato in guisa da frenarne l'arbitrio e tenerlo in continua soggezione della legge, di cui egli non è che l'organo passivo anche quando l'interpreta e la chiarisce. Così l'autorità giudiziaria, per la natura dell'unica sua funzione e dei suoi doveri, nei limiti nei quali l'azione sua è circoscritta, non è, nè può essere altro, che un potere conservatore, e secondo l'espressione di un insigne pubblicista, « la parte più conservativa dello Stato ».⁴⁵

Questa sua qualità apparisce più spiccata nei paesi di diritto scritto e codificato, dove la legge s'impone con formole più precise e più rigide, e dove spiega tutta la sua efficacia un istituto essenzialmente conservatore, qual è la Corte di Cassazione, creata per mantenere, nella sua forma più pura, il diritto costituito. Ma, se meno apparente, essa non è meno propria dell'ordine giudiziario dove impera il diritto comune o un diritto consuetudinario più o meno modificato da leggi scritte; un diritto, che si va svolgendo ed ordinando nella giurisprudenza dei tribunali, con un procedimento

rigorosamente storico, riattaccando ogni decisione a un *precedente* certo — legge, statuto, voto del Parlamento, consuetudine o giudicato — che il giudice va cercando nell'arsenale della legislazione antica e nuova, della giurisprudenza e della pratica costante. E se l'infinito numero delle leggi non mai abrogate, ma dimenticate e cadute in desuetudine, l'incertezza di alcune costumanze ed altre ragioni, danno a quei giudici un potere discrezionale amplissimo e talvolta la facoltà di provvedere in via di regolamento; se tutto questo è vero, è pure indubitato che, in presenza di una legge formale e precisa, non c'è giudice nel nostro e nell'altro emisfero, cui non s'imponga il dovere di uniformare ad essa le sue decisioni. E fu un giureconsulto inglese quello, che la facoltà d'interpretare volle ristretta in angusti e rigorosi confini, oltre i quali la libertà è minacciata e i diritti non hanno più sicurezza.¹⁶

Così costituita, l'autorità giudiziaria fu in ogni tempo e dovunque, come testè dicevo, una forza conservatrice indispensabile e preziosa; nè mai si videro coloro che la rappresentano correr dietro a fantastici e audaci novatori, che trattano le istituzioni sociali come i segni tracciati sulla lavagna, e che, secondo una espressione dello Spencer, « sono in istato di ebrietà politica ».¹⁷ Il Lieber, un pubblicista americano non tiepido amico di libertà, notando che le riforme civili non sempre trovarono favore nella magistratura, se ne compiace, « perchè », egli dice, « la magistratura è, e DEV' ESSERE un istrumento speciale di conservazione, simile al freno che ritarda la corsa del carro sul pendio ».¹⁸

IX. Però, andrebbe lungi dal vero chi dipingesse il nostro ordine, come una casta chiusa in sè stessa, tutta volta al passato, inconsapevole delle aspirazioni ed estranea al movimento intellettuale del nostro tempo, quando invece le indagini approfondite sui fatti umani, lo studio delle innumerevoli relazioni sociali, da cui rampollano liti e delitti, l'esperienza quotidiana dei buoni e dei cattivi effetti delle leggi lo fanno, più di ogni altra classe, informato delle condizioni reali del suo tempo. Onde avviene che la giurisprudenza, senza uscire dal campo chiuso della legislazione positiva, si modifichi e si rinnovi, regolando con criteri di giustizia e di equità, conformi ai fini delle leggi stesse, i rapporti derivanti da fatti nuovi e da nuovi bisogni, e spesso precorre coi suoi responsi le riforme legislative.¹⁹

Di questo graduale avanzamento della giurisprudenza verso nuovi orizzonti, potrei cercare e addurre molteplici esempi nelle vostre sentenze; ma preferisco ricordare, direi, come argomento *ad hominem*, le parole, con le quali un alto rappresentante del Pubblico Ministero illustrava una vostra sentenza circa il diritto dei Comuni d'imporre *mete* o *calmieri* sui generi di prima necessità. « Sono già, molti anni », egli diceva, « che l'Europa fu svegliata dal grido dei socialisti. Che dicono essi, che vogliono? Dicono che non è oro tutto quello che splende: che la produzione è cresciuta, ma la distribuzione è ingiusta: che la lotta economica accumula sterminate ricchezze da un lato e profonda miseria dall'altro: che concorrenza e capitale schiacciano la piccola industria e riducono in condizione peggio

che servile la classe operaia: che, se il movimento economico fu governato finora dalla sola legge dell'interesse individuale, è tempo di contrapporre a questo le ragioni della giustizia e dell'umanità. Quindi proposte ed anche violenti tentativi d'imporre ordinamenti sociali ed economici che ciascuno foggia a suo modo. Ma non è mestieri sottoscrivere a tutte le querele dei socialisti e partecipare alle loro illusioni, per riconoscere gli effetti disastrosi di una concorrenza sfrenata, e s'intende come gli economisti, dopo aver percorsa l'ampia via dischiusa da Adamo Smith, ne rifacciano una parte, invocando l'intervento dello Stato a disciplinare in qualche modo il movimento economico, perchè le forze, che lo costituiscono, non divengano soverchiatrici e dispotiche». ²⁰

Quello stesso magistrato voi l'udiste, non è guari, in quest'aula, deplorare le condizioni anormali della società presente, i mali che la perturbano, le ambizioni di governi ostinati e ciechi, le infide relazioni internazionali, gl'immani armamenti, le leggi improvvide, che aggravano i bisogni, i patimenti e le impazienze delle classi misere: l'udiste affermare la sua fede nella libera discussione, per cui la verità conquide le menti più riluttanti, ed accennare, senza rimpianti, all'evoluzione economica che fatalmente si va compiendo. ²¹

Noi dunque siamo usi a renderci conto della gravità dei problemi del nostro tempo, per la soluzione dei quali s'invocano principî di giustizia e d'equità, che sono la nostra fede. Ricordo anzi che il più fiero avversario della proprietà, nel suo lungo e fervido

apostolato, rivolgeva frequenti invocazioni ai giuristi, perchè l'aiutassero nella ricerca di un più equo assetto sociale, mentr'egli s'incaricava di demolire il presente.²² Ma i giuristi non potevano rispondere all'appello, essendo i primi a riconoscere che la cosiddetta quistione sociale non si può ridurre ad un teorema elementare di giustizia distributiva: che le teorie giuridiche possono servire a far la critica delle istituzioni presenti, ma non a suggerirne altre, che promettano, nell'ordine economico, risultamenti migliori: che la società civile, costituita com'è, per naturale e secolare evoluzione, sulla base della proprietà e della famiglia, non si può disfare, per crearne un'altra di nuovo conio, senza fermare il corso della storia e della civiltà; e che, in ogni caso, le quistioni economiche non si risolvono con gl'impeti ciechi delle moltitudini — si chiamino *ciompi*, *comunardi* o altrimenti —, e le possibili riforme sociali si discutono nei Parlamenti, che rappresentano tutti gli ordini della nazione, meglio che in conventicole segrete o palesi, che fomentano i pregiudizi e servono agl'interessi di una classe sola.

X. Ed io mancherei al mio dovere, se non riassumessi l'esperienza del mio ministero, denunciando i pericoli della libertà d'associazione, com'è intesa ed esercitata in Italia, per inferirne la necessità di disciplinare l'esercizio di cotesto diritto, come si è fatto in Germania, in Francia ed altrove, non potendo noi seguire in questa parte l'esempio della Gran Bretagna e dell'America del Nord, dove il diritto stesso ha trovato finora limiti e freni nel rispetto di quei popoli per

l'ordine costituito. Le associazioni operarono colà grandi cose, rimanendo però sempre nell'orbita delle istituzioni fondamentali dello Stato, anche quando miravano a riforme politiche di gran momento. Negli Stati Uniti non si costituiscono associazioni monarchiche, nè società repubblicane in Inghilterra. Ciò nondimeno, si sa che Giorgio Washington non vedeva di buon occhio le associazioni politiche e desiderava che non ci fossero; che Guglielmo Pitt le combattè vivamente, dopo averne fatto l'esperimento; e che, tollerate in tempi tranquilli e normali, esse furono, secondo il bisogno, impedito, come fomiti di disordine, o soggette a più o meno gravi restrizioni anche nei paesi più liberi, come in Inghilterra, durante le guerre dell'Impero e, più tardi, mentre ferveva l'agitazione dei cattolici in Irlanda. Ed oggi eminenti pubblicisti inglesi, mentre invocano il freno delle leggi e il sindacato del Governo sulle associazioni, guardano con diffidenza la stessa libertà di riunione, riconoscendo il pericolo che si passi dalla discussione ai tumulti.²³

XI. In Italia, a questi pericoli non si è creduto, e l'espansione e il numero delle società politiche non ebbe limiti, fino a quando non se ne videro gli effetti nei casi di Sicilia del '93. E allora si corse al riparo con provvedimenti eccezionali, fra i quali il divieto delle associazioni dirette a sovvertire con *vie di fatto* gli ordinamenti sociali. Ma si trattava di provvedimenti temporanei, e quindi, cessato il divieto in luglio del '95, le associazioni summentovate poterono ricostituirsi e prosperare. Seguirono i moti sediziosi di

maggio; ed ecco la nuova legge del '98, che rinnova il divieto di associarsi per sovvertire lo Stato, ma — bene inteso — fino a luglio dell'anno corrente. E dopo? Sarà lecito riannodare le sparse fila e riorganizzarsi per ripetere il tentativo con miglior successo? Se questa è la conseguenza logica della formola usata, tale però non è mai stato il pensiero del legislatore e del Governo in Italia; dove, fin dal 1863, un Ministro democratico rivendicava al potere esecutivo la facoltà di sciogliere le associazioni pericolose per l'ordine pubblico, *indipendentemente da qualunque sanzione legislativa*.²⁴ Questa massima passò fin d'allora nella pratica del governo, ed oggi *hoc jure utimur*.

Così questo diritto, non limitato nè altrimenti regolato per legge, resta in balla dell'autorità politica, che lo governa a suo senno, e può lasciarlo senza freno per imprudente tolleranza o frenarlo più del bisogno. Ora questo stato di cose a me sembra anormale, e credo che dovrebbe porvi termine una legge, la quale fosse, ad un'ora, garanzia del diritto e impedimento all'abuso, eliminando per tal modo una delle cause principali degli avvenimenti, che funestarono il nostro paese nell'anno scorso, come altra volta nel 1893.

XII. Tutti sanno quali furono le conseguenze di quei fatti: stato d'assedio, dittatura militare, tribunali di guerra, e dopo tutto, nuove querele contro l'ordine giudiziario e specialmente contro il Supremo Collegio, che non dichiarò incostituzionali i decreti, arbitraria ed illegale l'istituzione dei tribunali militari, nulle le sentenze da questi pronunziate. Donde attinge il Go-

verno, si disse, la facoltà di sospendere le garanzie costituzionali? Non è scritto nello Statuto, che non si può sospendere l'osservanza delle leggi: che all'ordinamento giudiziario non si può derogare, se non per legge: che non si può creare tribunali straordinari e distogliere i cittadini dai loro giudici naturali? E non era innanzi a noi l'esempio della Cassazione francese, che in un caso identico, nel 1832, annullò le sentenze dei tribunali militari? — Ora è necessario, o Signori, che in argomento così grave la pubblica opinione sia chiarita e rassicurata.

Il ricordo delle decisioni francesi è fuor di luogo, e ne dirò le ragioni. — Tra le famose ordinanze, che furono causa immediata della rivoluzione del 1830, una, che porta la data del 28 luglio, metteva Parigi in istato d'assedio e deferiva ai tribunali di guerra gli autori dell'insurrezione; sicchè, fra le accuse fatte a Carlo X, fu anche quella di aver voluto istituire giurisdizioni eccezionali e distogliere i Francesi dai loro giudici naturali. Però quando, due anni dopo, Luigi Filippo volle fare altrettanto, reprimere, cioè, le turbolenze della capitale con lo stato d'assedio e i giudizi militari, la Corte di Cassazione riaffermò letteralmente un principio della Costituzione, poco prima difesa con tanto ardore.

Ma sono corsi circa settant'anni - *grande aevi spatium* - durante il quale, la giurisprudenza, la legislazione, il diritto pubblico di tutte le nazioni civili, e le necessità della pratica, in cui la scienza di Stato si ritempra e corregge le durezza della teoria, vennero

creando un ambiente di fatto e di diritto, in cui le ricordate sentenze non trovano più posto.

Già la stessa Cassazione francese si era disdetta,²⁵ quando una legge del '49, confermata da un'altra del '78, riconobbe la necessità di attribuire al potere esecutivo la facoltà d'imporre lo stato d'assedio, così per minaccia di nemico esterno come *per insurrezione a mano armata*, salva la ratifica del Parlamento. In Germania, in Austria, nella penisola iberica e altrove, si fecero leggi nello stesso senso, anzi più gravi, attribuendo alla stessa autorità militare, in caso d'insurrezione, la facoltà d'imporre senz'altro lo stato d'assedio, fermo sempre l'obbligo di informarne il Parlamento. In Inghilterra è incontrastata prerogativa della Corona, in caso di gravi turbolenze civili, quella di proclamare nelle provincie minacciate *la legge marziale*. « In questi casi », dice il Todd, « le autorità militari restano investite di un *potere assoluto* circa i modi necessari per ristabilire la pace pubblica ed il buon ordine ». ²⁶ E amplissime in questo senso sono le facoltà, che una legge del 1882 conferisce al Luogotenente d'Irlanda. La Costituzione federale degli Stati Uniti, come tutti sanno, ammette anch'essa la sospensione delle guarentigie in caso di guerra o *di ribellione*; e, durante la guerra di secessione, il Presidente sospese in più luoghi l'*habeas corpus* e creò, per la repressione di alcuni reati, tribunali speciali. ²⁷

All'impero di una necessità, riconosciuta dappertutto tra le agitazioni del nostro secolo, non poteva sottrarsi l'Italia. E già più volte, dal 1849 al '93, i voti del Par-

lamento avevano ratificata l'opera del Governo, quando la Corte di Cassazione pronunziò le note sentenze relative ai moti di Sicilia e della Lunigiana; le quali riconobbero e confermarono uno stato di diritto consuetudinario, conforme a quello di tutti i paesi civili, giustificato dalla necessità della difesa sociale, ed anche disciplinato da una legge scritta, qual'è il Codice penale per l'esercito.

Venne infine la legge dichiarativa del 17 luglio 1898, che, sanzionando formalmente i decreti di maggio, chiuse ogni disputa sulla legittimità del provvedimento, intorno alla quale si era dissertato sapientemente in un senso e nell'altro.

XIII. Ciò nondimeno, si è continuato ad impugnare la giurisdizione dei tribunali di guerra, sostenendo che la proclamazione dello stato d'assedio non include la sostituzione dei tribunali militari alle giurisdizioni ordinarie. Ma, « dichiarato lo stato d'assedio, la creazione dei tribunali di guerra n'era la necessaria conseguenza », dice opportunamente una vostra sentenza; e la Relazione parlamentare, da cui la legge di luglio è sapientemente illustrata, aggiunge: « la dichiarazione dello stato d'assedio *sta tutta* nell' applicazione di alcune disposizioni del Codice penale militare in quella parte del territorio, nella quale la guerra intestina è assimilabile allo stato di guerra con lo straniero ». ²⁸ Ma ciò che esclude ogni dubbio è la formola stessa dei decreti, che lo stato d'assedio dichiarano in forza degli articoli 243 e 246 del Codice penale per l'esercito, da cui lo stato di guerra è regolato. Se tali sono i decreti, ai quali si è dato forza

di legge, la giurisdizione dei tribunali di guerra ha in questi il suo legittimo fondamento. Quei tribunali diventano i *giudici naturali* delle persone, che, per disposizione del Codice dell'esercito, sono soggette alla giurisdizione militare, e di tutti coloro — *chiunque essi sieno* — dunque, militari e borghesi, — *autori e complici di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la difesa delle piazze di guerra, ecc.* (art. 249): disposizione amplissima, che necessariamente comprende ogni fatto di sedizione o che a questa si colleghi, perchè la sedizione appunto è atto di *resistenza* all'autorità militare, che agisce per sedarla. I pieni poteri, di cui sono investiti i comandanti militari, non sono poteri assolutamente straordinari, ma quelli che ad essi attribuisce il Codice militare; fra i quali la facoltà di emanare bandi, che hanno forza di legge (art. 251). E così tutto un sistema di dittatura militare, che si completa con l'irrevocabilità delle sentenze, si fonda sul Codice dell'esercito sostituito alla legge comune (art. 556). *Dura lex, sed scripta*; contro la quale invano si ricorre alla Corte di Cassazione, che non è fatta per emendarla.

XIV. A temperarne in parte il rigore, un mezzo solo era possibile, e la Corte si affrettò ad indicarlo: il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere, che, in caso di conflitto fra tribunali militari e giurisdizione ordinaria, è devoluto alla Corte di Cassazione (art. 336). La conseguenza di questa concessione fu quale si poteva prevedere. Una volta aperta la via del ricorso, natu-

ralmente si tentò di allargarne il tema, riferendo al concetto d' incompetenza e di eccesso di potere ogni violazione o falsa applicazione delle leggi penali o di procedura. Ma la confusione non era possibile; e il Supremo Collegio non si lasciò trascinare da dotti sofismi oltre gli angusti limiti de' suoi poteri, portando l'esame sul contenuto delle sentenze e sull'ordine del procedimento, per rilevarne gli errori, se mai ve ne furono.

E anch' io mi guarderò bene dall'entrare in questo campo, che alla mia competenza, come alla vostra, è assolutamente precluso. Riconosco però tutta l'importanza e la gravità delle questioni decise anche in materia di competenza; fra le quali gravissima è quella degli effetti retroattivi delle leggi, che istituiscono giurisdizioni speciali, menomando le garanzie giudiziarie e aggravando la condizione dei giudicabili. L'opinione da voi professata, oltre alle ragioni sobriamente esposte nelle recenti sentenze, si conforta dei giudicati anteriori della stessa Corte, e della giurisprudenza francese, la quale non dubita che la giurisdizione militare s' impossessi dei fatti anteriori. Ma l'opinione dei giuristi è discorde in questa, come in tante altre questioni, che naturalmente sorgono dal contrasto fra i principî del diritto comune e gli atti di un potere che nasce e si esercita in condizioni anormali.

Ora, perchè questo contrasto sia meno stridente, perchè il potere, custode e difensore della pace pubblica, non sia costretto ad uscire dalla legalità per mantenerla, affretteremo anche noi coi nostri voti la sanzione di una legge, che dia ordine e modo all' istituto dello stato



d'assedio, estremo ed infelice presidio della società contro la violenza delle fazioni. Seguiremo con ciò, più che l'esempio straniero, la tradizione romana del *videant consules*, e il noto avvedimento del Machiavelli: che quelle repubbliche, le quali negli urgenti pericoli non si discostano dagli ordini consueti, raccogliendo il potere in una o in poche mani, sempre nei gravi accidenti rovinano.²⁹

Non si vuole per tal modo rendere normale, come alcuni dicono, l'istituto dello stato d'assedio, ma regolare e temperare, per quanto è possibile, l'esercizio di poteri eccezionali; assicurare in ogni caso le più essenziali guarentigie dei giudizi e i principî fondamentali del diritto; e salvare nel tempo stesso il rispetto alle istituzioni dello Stato, che non sono realmente offese, se non quando la sospensione degli ordini costituiti e la sostituzione di un potere all'altro, dipendono unicamente dall'arbitrio di chi governa. Un potere discrezionale rimarrà sempre, senz'altro freno che la responsabilità politica di ministri pusillanimi o violenti, che potranno abusarne; ma non avrà, come al presente, apparenza di abuso l'esercizio stesso di una facoltà che sia formalmente consentita dalla legge.

XV. Però, detto questo quanto alla legalità dei mezzi di repressione, mi affretto a soggiungere, che sono molto lontano dal credere le leggi di resistenza e la forza che le avvalora, mezzi idonei a ristabilire durevolmente l'ordine e la pace pubblica in una società, qual'è la nostra, moralmente e materialmente disordinata, se non saranno in pari tempo rimosse o

attenuate le cause morali ed economiche dei mali che ci travagliano.

Entrare nella disamina di queste cause, far la storia dei nostri errori, accennare ai rimedi possibili, sarebbe qui fuor di luogo; ma, come conclusione di ciò che ho detto dell'amministrazione della giustizia e delle torbide correnti che l'attraversano, auguro al nostro paese che governanti e governati sentano il bisogno di porre, innanzi ad ogni riforma, la riforma dei nostri costumi, e di combattere, nella sua prima sorgente e in tutte le sue manifestazioni, l'immoralità che si avanza per tante vie; contro la quale la giustizia punitrice e riparatrice non è rimedio ed argine sufficiente, come non è l'opera dei medici contro l'epidemia, che dipende da cause atmosferiche o telluriche e si aggrava e si espande fra i disordini della crapula e dei bagordi.

E poichè sono a parlare di morale e di corruzione, con grande molestia di coloro che detestano siffatti luoghi comuni, mi sia permesso ricordare l'ultimo apostolo della libertà fiorentina, che, negli alti ideali del cristianesimo, poneva il germe di tutte le virtù pubbliche e private e il principio fondamentale di ogni civile ordinamento. Il suo nome fu testè glorificato nella città natale e in quella che ne vide il martirio, e fu dovunque ricordato in Italia. Onde il più illustre tra i suoi biografi scriveva: « Questa tendenza che da ogni parte si manifesta, di onorare il Savonarola, questi fiori che si spargono di nuovo sul luogo del suo supplizio dimostrano che lo spirito na-

zionale si ridesta, comprende di aver tenuto mala via, e sente il bisogno di mutarla. L'ora è venuta, nella quale dobbiamo tutti unirici per ricostituire la base morale della società. Questa è la grande opera che bisogna compiere». ³⁰ Or si potrà dubitare che il fatto abbia gran peso come indizio di verace ravvedimento; ma il consiglio, direbbe il Savonarola, è *più prezioso dell'argento e dell'oro*. — Ed è conforme a quello, che ai suoi concittadini dava poc' anzi un illustre sociologo francese: «Svolgiamo», egli diceva, «le nostre buone attitudini, e lottiamo contro i nostri vizi: contro l'intemperanza, contro la delinquenza crescente, contro la stampa licenziosa e diffamatrice, contro lo scetticismo *sotto tutte le forme*, contro il *materialismo del pensiero* e della vita: opponiamo all'individualismo male inteso il sentimento del dovere sociale; in una parola, rialziamo la moralità pubblica e privata, che è la stessa pei latini, pei celti, per gli anglo-sassoni, per tutti». ³¹ Il pensiero umano non sempre procede per linea retta, ma s'arresta, diverge e qualche volta ritorna indietro, dopo aver toccate le ultime conseguenze delle proprie aberrazioni. Questa è la sua storia: questa la nostra speranza.

Intanto, non meno grave della questione morale è il problema economico, che, per molta parte del nostro paese, suona miseria e *malesuada fames*. Ma l'alleviamento e la riforma dei tributi, la diminuzione delle spese, il risveglio dell'attività economica nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio, gli accordi internazionali, e così tutti gli espedienti, tutte le vie per uscire da questo stato di cose, presuppongono tran-

quillità, ordine interno e pace al di fuori. Senza queste condizioni è inutile ogni riforma, impossibile ogni progresso economico. Il medio evo ebbe le *tregue di Dio*, per cui, rimesse le spade, le vie si aprivano ai traffichi, si popolavano i mercati e le fiere, l'aratro solcava i campi abbandonati e la luce della nuova civiltà balenava. E noi vivremo in lotta perenne, fra gl' implacati odî di parte, le minacce e i pericoli di sedizioni e di guerre, continuamente con le armi in pugno?

Auguriamo, dunque, alla nostra patria quiete e concordia « fra quei che un muro ed una fossa serra ». Auguriamole giustizia in tutto e per tutti: la giustizia, che è fondamento delle leggi e regola costante della pubblica amministrazione, che presiede ai giudizi, che informa i placiti delle assemblee, che ispira la stampa educatrice di popoli forti e civili. Auguriamo pace vera e durevole fra le nazioni, consacrata dai principî dell'equità e del diritto, da cui dipende principalmente il benessere dei popoli e la sicurezza comune. L'alto pensiero, che non è guari ispirava il magnanimo messaggio di un potente Monarca, illumini il tramonto del nostro secolo procelloso e sia preludio di un'era nuova di giustizia e di pace!

¹ *Atti della Commissione di statistica*, Sessione di luglio 1898, relazione dell'on. RIGHI: « L' esame del discorso inaugurale del senatore Pascale torna tanto più utile alla Commissione nostra, inquantochè c' indirizza a considerare con ogni nostra migliore attenzione ed a raccogliere gli elementi statistici relativi ad un problema, al quale le nostre indagini, per quanto mi è noto, non furono per anco iniziate, voglio dire, alla materia degli errori giudiziari ».

² *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 20 maggio 1897.

³ *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, tornata del 24 febbraio 1898, pag. 4721. L'on. POZZI diceva: « Impensieriti dal fatto di non veder presentato il disegno di legge, abbiamo voluto vedere, se mai vi fosse una ragione, la quale potesse legittimare, se non il rifiuto, almeno l' indugio di questa presentazione. Ed abbiamo trovato, contrariamente al parere d' illustri giureconsulti, il discorso pronunziato dal Procuratore Generale della Corte Suprema di Roma per l' inaugurazione dell' anno giuridico 1898. Abbiamo letto in quel discorso, che veramente le sentenze del 1896 non avevano detto quello che tutte le Amministrazioni ospitaliere vi avevano letto », ecc.

E l'on. Sottosegretario di Stato, dopo avere esposto le ragioni, per le quali riteneva che la Corte di Cassazione, quantunque avesse citato per errore un articolo che non faceva al caso, in sostanza non ammetteva che la responsabilità *diretta* degli amministratori per *colpa propria*, conchiudeva: « E questo, per tranquillità di tutti, disse appunto con parola alta ed autorevole il Procuratore Generale della Corte di Cassazione nel discorso inaugurale ricordato dall' on. Pozzi ».

⁴ F. C. MONTAGUE, *I limiti della libertà individuale*, cap. VIII: « Il giudice pronunzia solamente *dopo la più accurata investigazione* dei

fatti, laddove il pubblico non ha nè il tempo, nè i mezzi, nè il desiderio di *accertare alcuna circostanza* con precisione. Di maniera che i giudizi della pubblica opinione *son più grossolani* dei giudizi della giustizia ».

⁵ Vedi LIEBER, *La libertà civile e l'autogoverno*, cap. XIX, e CLAUDIO JANNET, *Le istituzioni politiche e sociali degli Stati Uniti di America*, parte I, cap. VIII.

⁶ *I miei ricordi*, cap. VII, pag. 137.

⁷ R. GNEIST, *Lo stato giuridico*, cap. VII e XII e passim.

⁸ Vedi LAURENT, *De la compétence des tribunaux — Belgique judiciaire*, anno 1878, vol. XXXVI, in *Biblioteca delle scienze politiche*, vol. IV, parte I, pag. 175.

⁹ SPENCER, *La giustizia*, cap. XXVII.

¹⁰ SPENCER, op. e loc. cit.

¹¹ Il DE FRANQUEVILLE (*Instit. judic. de la Grande-Bretagne*, vol. II, pag. 662) attribuisce all'alta magistratura inglese « una esagerata inclinazione al *dolce far niente* ».

¹² Si allude alla propaganda del TOLSTOI, e specialmente al suo libro intitolato: *La salute è in voi!*

¹³ Il DE FRANQUEVILLE (op. cit., pag. 716) dice: « Si sa come la democrazia francese intende l'ufficio della giustizia e come apprezzi l'indipendenza della magistratura. Essa ha mutilato tutto ciò che non ha infranto; e non basta ancora: per soddisfare le esigenze, che nei giornali esprimono gli agitatori, la voce dei quali finisce per essere ascoltata, L'INAMOVIBILITÀ DEVE SPARIRE ».

¹⁴ *Le Vespe*, verso 590 e segg.

¹⁵ GNEIST, *Lo stato giuridico*, cap. VII.

¹⁶ BACONE, *Tract. de iust. univ.*, aph. 43, 44 e passim.

¹⁷ *L'individuo e lo Stato*, trad. ital., 1885, pag. 49.

¹⁸ *La libertà civile e l'autogoverno*, cap. XIX, in *Biblioteca delle scienze politiche*, vol. V, pag. 273.

¹⁹ *Discorso inaugurale del 3 gennaio 1898*, pag. 15.

²⁰ *Discorso inaugurale del 4 gennaio 1877 nella Corte di Appello degli Abruzzi*, pag. 32 e segg.

²¹ Il citato *Discorso* del 1898, pagg. 8 e 9.

²² PROUDHON, nella prima memoria *Sulla proprietà*: « C'est aux jurisconsultes dégagés du faux principe de la propriété de décrire les nouvelles lois et de pacifier le monde. La science et le génie ne leur

manquent pas: le point d'appui leur est donné »; pag. 242. Lo stesso invito è ripetuto in altre sue opere.

²³ VOOLSEY, citato dal BONGHI - *Nuova Antologia*, vol. XII, 2^a Ser., pag. 214 - dice: « Lo Stato deve avere qualche sindacato sopra di esse (le associazioni) perchè non diventino un *imperium in imperio* »; pag. 277. E a pag. 82: « Le associazioni richiedono, oltre la protezione, il freno delle leggi; e tanto più in quanto le persone riunite in società commettono e lasciano che si commettano delitti, dei quali una persona sola sentirebbe orrore ». Vedi pure ERSKINE MAY, *La democrazia in Europa*, cap. XXII.

Il LAURENT dice che la legislazione belga ammettendo piena libertà di associazione *consacra un abuso. L'Église et l'État*, parte 3^a, Paris, 1862, pag. 358.

Come autorità scientifica di molto peso, si può citare il BLUNTSCHLI, *Diritto pubblico generale*, lib. X, § 406: « Noi troviamo giuste nelle legislazioni recenti le regole seguenti: a) . . . ; b) il diritto del Governo di sciogliere le associazioni, che, senza cadere sotto la sanzione di una legge penale, sono pericolose per la sicurezza dello Stato . . . per esempio, una *associazione repubblicana nella monarchia, monarchica nella repubblica, comunista nello Stato odierno*, o una lega religiosa contro il potere civile. Queste sono tanti eserciti nemici dell'ordine stabilito. Un Governo che non osasse combatterle, abdicerebbe ».

²⁴ *Atti del Parlamento Subalpino*, tornata del 23 febbraio 1863, discorso di U. RATAZZI.

²⁵ DALLOZ, *Rép.* tomo 35, *Place de guerre*: « Queste decisioni che andavano nel senso *d'une opposition tracassière*, quando furono pronunziate, erano, fin d'allora, molto discutibili. Ond'è che, quantunque la Costituzione del 1848 riproducesse le disposizioni della *Carta* del 1814 e del 1830 - che nessuno, cioè, potesse essere distolto dai suoi giudici naturali - pure la Cassazione, rivenendo sulla propria giurisprudenza, ha deciso, in senso contrario alle decisioni che precedono (quelle del 1832), che nei luoghi messi in istato d'assedio, dopo la detta Costituzione e prima della legge del 19 agosto 1849, gl'individui *non militari* sottostanno alla giurisdizione dei Consigli di guerra pei reati contro l'ordine pubblico, e non possano ricorrere alla Corte di Cassazione, salvo il caso di eccesso di potere ».

²⁶ TODD, *Il Governo parlamentare in Inghilterra*, trad. ital. della *Biblioteca delle scienze politiche*, pag. 309: « *È incontrastata prerogativa*

della Corona dichiarare lo stato d'assedio, e la nostra legge comune riconosce che possa esservi stato di guerra fra sudditi e Sovrano, come, ad esempio, quando vi fosse insurrezione armata, o ribellione, contro di cui le autorità costituite fossero impotenti a resistere », ecc.

²⁷ Ricavo questa notizia dal pregevole libro di ANGELO MAIORANA, *Lo stato di assedio*, cap. III, pag. 41.

²⁸ *Relazione* dell'on. GALLO, tornata del 6 luglio 1898 della Camera dei deputati, doc. n. 296 bis-A.

²⁹ *Discorsi*, cap. XXXIV: « Quelle repubbliche, le quali negli urgenti pericoli non hanno rifugio al Dittatore o altre simili autorità, sempre nei grandi accidenti rovineranno ».

³⁰ P. VILLARI, *Girolamo Savonarola e l'ora presente*, nella *Rivista d'Italia*, anno I, fasc. 7^o, pag. 428.

³¹ ALFRED FOUILLÉE, nella *Revue des Deux Mondes*, 1^o ottobre 1898, pag. 555.

PROSPETTI STATISTICI SOMMARI

PARTE PRIMA. - *Affari civili.*

I.

Affari ordinari, comuni alle cinque Corti di Cassazione.

Ricorsi a carico :

pendenti alla fine del 1897	N.	999
sopraggiunti nell' anno 1898	»	722

Ricorsi esauriti :

per recesso	N.	38
per dichiarazione di cessata materia a contendere	»	1
per dichiarazione d' inammissibilità	»	6
con rigetto	»	186
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata:		
cassazione con rinvio	N.	133
» senza rinvio	»	1
provvedimenti ordinatori	»	»
ricorsi rimasti pendenti alla fine del 1898	»	1356
numero dei controricorsi presentati	»	82

N. 52 sentenze decisero 100 ricorsi.

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in stato di decisione:

entro 8 giorni	N.	38
» 15 giorni	»	138
» 20 giorni	»	77
» un mese	»	75
dopo un mese	»	37

Durata delle cause decise in Cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi	N.	79
da più di tre mesi a sei mesi	»	139
da più di sei mesi ad un anno	»	105
da un anno a due	»	34
da due anni a tre	»	6
oltre tre anni	»	2

II.

Affari di competenza speciale della Corte di Cassazione di Roma. Sezione unica.

Ricorsi a carico:

pendenti alla fine del 1897	N.	286
sopraggiunti nell'anno 1898	»	153

Ricorsi esauriti:

per recesso	N.	12
per dichiarazione di cessata materia a contendere	»	3
per dichiarazione d' inammissibilità	»	23
con rigetto	»	71
con cassazione intera o parziale della sentenza impugnata:		
cassazione con rinvio	N.	58
» senza rinvio	»	»
provvedimenti ordinatori	»	»
ricorsi rimasti pendenti alla fine del 1898	»	272
numero dei controricorsi presentati	»	33

N. 167 sentenze decisero 167 ricorsi.

Termini nei quali furono pubblicate le sentenze dal giorno in cui la causa passò in istato di decisione:

entro otto giorni	N.	24
» quindici giorni	»	71

entro venti giorni	N.	21
» un mese	»	29
dopo un mese	»	22

Durata delle cause decise in Cassazione dalla data del ricorso a quella della sentenza:

non oltre tre mesi	N.	60
da più di tre mesi a sei mesi	»	83
da più di sei mesi ad un anno	»	17
da un anno a due	»	6
da due anni a tre	»	1
oltre tre anni	»	»

III.

Ricorsi alle Sezioni unite in materia di competenza, conflitti di attribuzione od altro:

per dichiarazione di competenza riguardante materie deferite alla cognizione esclusiva della Cassazione di Roma:		
accoglimento	N.	16
rigetto	»	25
per conflitto tra autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti di Cassazione o tra le Corti medesime:		
accoglimento	N.	6
rigetto	»	4
per conflitto tra l' autorità giudiziaria e l' amministrativa:		
accoglimento	N.	20
rigetto	»	68
relative a giurisdizioni speciali per ragione di competenza od eccesso di potere:		
accoglimento	N.	3
rigetto	»	4
per gli stessi motivi che dettero luogo ad un primo annullamento:		
accoglimento	N.	7
rigetto	»	4

RIASSUNTO.

Sentenze per affari ordinari	N.	365
» di competenza speciale	»	167
» a Sezioni unite	»	157
		<hr/>
Totale	N.	689

Ricorsi del Ministero delle Finanze e di altre Amministrazioni dello Stato:

accolti 39 - rigettati 15 - oltre rinuncie 3.

Ricorsi contro il Ministero delle Finanze ed altre Amministrazioni dello Stato:

accolti 21 - rigettati 32 - oltre rinunzie 7 - inammissibili 2.

PARTE SECONDA. — *Affari penali.*

Prima Sezione penale.

Ricorsi:

pendenti al 1° gennaio 1898	N.	499
pervenuti a tutto il 31 dicembre 1898	»	<u>2250</u>
Totale		2749

Ricorsi esauriti nell'anno 1898 senza discussione dei motivi:

per recesso del ricorso	N.	55
per estinzione dell'azione penale	»	9
per inammissibilità	»	<u>673</u>
Totale		737

Con discussione dei motivi contro sentenze di Sezione d'accusa:

rigetto	N.	47
annullamento	»	<u>24</u>
Totale		71

Con discussione dei motivi contro sentenze di Corte d'Assise:

rigetto	N.	1378
annullamento	»	<u>85</u>
Totale		1463

Totale ricorsi esauriti a tutto l'anno 1898 . . . (1) N. 2271

Ricorsi pendenti al 1° gennaio 1899 . . . (2) N. 478

(1) Corrispondenti a N. 1677 processi.

(2) Corrispondenti a N. 335 processi.

Durata del giudizio dalle sentenze denunziate:

non oltre tre mesi	N.	1219
da tre mesi a sei	»	444
da sei mesi ad un anno	»	14
oltre un anno	»	»
Totale		<u>N. 1677</u>

Conflitti e designazioni di Magistrati:

pendenti al 1° gennaio 1898	N.	11
pervenuti nell'anno 1898	»	218
Totale		<u>N. 229</u>
decisi nell'anno 1898	»	222
pendenti al 1° gennaio 1899	N.	<u>7</u>

Revisioni:

pendenti al 1° gennaio 1898	N.	»
pervenute nell'anno 1898	»	1
Totale		<u>N. 1</u>
decise nell'anno 1898	»	1
pendenti al 1° gennaio 1898	»	<u>»</u>

Rimessioni:

pendenti al 1° gennaio 1898	N.	1
pervenute nell'anno 1898	»	43
Totale		<u>N. 44</u>
decise nell'anno 1898	»	44
pendenti al 1° gennaio 1899	N.	<u>»</u>
Processi pervenuti e decisi a Sezioni unite	N.	<u>5</u>

Tribunali di Guerra.

Pervennero nell'anno 1898 N. 38 processi con
N. 137 ricorrenti.

Dei ricorsi:

1 venne accolto
33 furono dichiarati inammissibili
102 furono rigettati
ad 1 fu rinunciato.

Sopravvennero ancora due altri ricorsi con due soli
ricorrenti relativi ad opposizioni a sentenze contumaciali
dei detti Tribunali:

1 ricorso fu dichiarato inammissibile
1 ricorso fu accolto.

Seconda Sezione penale.

		con ricorso
Procedimenti pendenti al 1° gennaio 1898	N. 1109	1162
Procedimenti pervenuti a tutto il 31 dicembre 1898	» 10489	10705
Totale	N. 11598	11867
Esauriti nell'anno 1898	» 9659	9870
Pendenti al 1° gennaio 1899	» 1939	1997

Esauriti senza discussione:

per recesso N. 229
per estinzione dell'azione penale » 502
per inammissibilità » 4301

Totale 5032

Riporto 5032

Esauriti con discussione:

contro sentenze dei Pretori	- Rigetti N.	186	} 235
id.	- Annullamenti »	49	
id. Tribunali	- Rigetti »	1646	} 1816
id.	- Annullamenti »	170	
id. Corti d'App.	- Rigetti »	2422	} 2576
id.	- Annullamenti »	154	
		Totale	<u>4627</u>
		procedimenti esauriti	<u>9659</u>

Durata del giudizio dalla data della sentenza impegnata:

non oltre i tre mesi	N.	5805
da tre a sei mesi	»	3473
da sei mesi ad un anno	»	364
da più di un anno	»	<u>17</u>
		9659

Sentenze profferite:

definitive	N.	9659
preparatorie	»	67
Totale delle sentenze		<u>N. 9726</u>